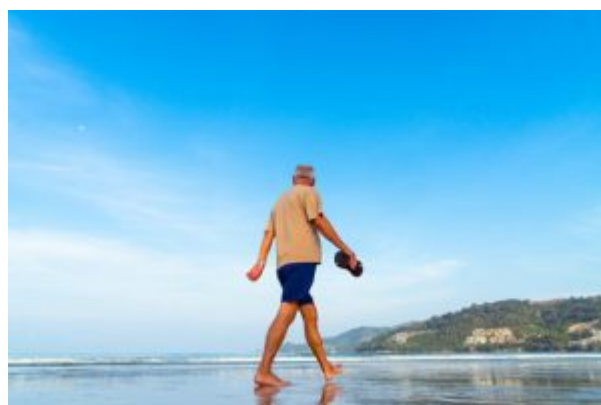


Pensionati che dall'estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud-Italia. Pronte le regole delle Entrate per l'imposta sostitutiva al 7%



Arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, **con popolazione non superiore a 20mila abitanti**, beneficiando in tal modo di un'imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi **a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero**. L'opzione è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca. Tale disposizione, introdotta con la [Legge di bilancio 2019](#), è finalizzata a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche

italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Con il [provvedimento di oggi \(31 maggio 2019\) del direttore dell'Agenzia delle Entrate](#) sono definite le modalità di esercizio e revoca dell'opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

I 5 requisiti per esercitare l'opzione

L'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma **ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d'imposta**. In particolare, nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che danno diritto all'opzione: lo *status* di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione; la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva; lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Come individuare i Comuni del Sud in cui trasferire la residenza

In primo luogo, ai fini dell'individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si decide di trasferire la residenza, si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla "Rilevazione comunale

annuale del movimento e calcolo della popolazione" pubblicata sul sito dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione. Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, **in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione**. Ad ogni modo, il contribuente che ha esercitato l'opzione può revocarla in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione. Riguardo l'eventuale decadenza da tale regime, questa si verifica nei seguenti casi: qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma; per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi; in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, oppure, se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all'estero. Al riguardo, il [provvedimento](#) chiarisce come l'opzione rimane comunque efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune del Sud e con le stesse caratteristiche indicate dalla norma per fruire dell'agevolazione. Inoltre, l'opzione è inefficace, e quindi decade, laddove, in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l'esercizio della stessa. E comunque, la revoca dell'opzione e la decadenza dal regime

precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Come versare l'imposta

Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti che hanno esercitato l'opzione provvedono al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta, **calcolata in via forfettaria con l'aliquota del 7 per cento sui redditi prodotti all'estero**. In una successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo *ad hoc* da indicare in fase di versamento e saranno impartite le specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019)*

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, n. 167878/2019:](#) *«Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*